

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2155

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOLOGNESI, RONCHI, TRIPODI, SPERANZA, RAMON MANTOVANI

Trasferimento in proprietà al comune di Genova delle aree e dei beni immobili compresi nel perimetro dell'Esposizione internazionale tenutasi nel 1992

Presentata il 21 gennaio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esposizione internazionale « Cristoforo Colombo, la nave e il mare », che ha avuto luogo dal 15 maggio al 15 agosto 1992 a Genova, ha permesso la realizzazione di opere ed il recupero di immobili e vaste aree portuali a finalità urbane, permettendo di ricostruire quel legame profondo e tradizionalmente senza soluzione di continuità che esisteva tra le banchine portuali e la città, i suoi portici, i suoi magazzini ed i suoi negozi.

Con lo sviluppo del porto a ponente, particolarmente a Prà e a Voltri, e la specializzazione ed il potenziamento di moli quali Calata Sanità, Calata Olii minerali, eccetera, la funzione delle banchine del porto più antiche, all'interno del porto vecchio, è sempre più venuta meno rispetto alle attività di ormeggio tradizionali. La destinazione ad una profonda ristrutturazione della zona, con la previ-

sione di ormeggi per il diporto e strutture ricettive e di servizio, è ormai in programma negli strumenti urbanistici e di pianificazione approvati dalla regione Liguria e dal comune di Genova.

Naturalmente non intendiamo trascurare il fatto che l'intera operazione Expò, per il modo con la quale è stata gestita — che ha portato alle dimissioni del sindaco della città — per le procedure di appalto seguite e per le opere stesse realizzate, è oggetto da tempo del nostro giudizio critico e, addirittura, di indagini specifiche avviate dalla magistratura. Né intendiamo tacere una critica di fondo al taglio che si è voluto dare alle celebrazioni colombiane, trascurando le conquiste e la distruzione di popoli e civiltà che hanno fatto seguito alla scoperta dell'America.

Resta tuttavia il fatto che, grazie all'uso di notevoli risorse pubbliche, un complesso di aree ed edifici è stato rea-

lizzato, e l'uso intelligente e razionale di esso potrà costituire un grande patrimonio per la città, una occasione in più per il recupero dell'importantissimo centro storico, il più vasto d'Europa, e la possibilità di offrire nuovi spazi alle attività economiche, sociali e culturali.

Lo sfruttamento pieno di tale occasione non può però prescindere dalla attribuzione della proprietà e della gestione del complesso di aree e strutture. Già nella loro progettazione era esplicito il ruolo urbano dell'insieme delle opere e la loro integrazione nel tessuto urbanistico, economico e sociale della città.

Per rispondere per intero a questa esigenza non c'è che una scelta, quella dell'affidamento pieno ed esclusivo della proprietà al comune di Genova di tutto il complesso delle aree e degli immobili compresi nel perimetro dell'esposizione colombiana. Ciò per permettere, nella citata direzione, un uso razionale della nuova porzione di tessuto urbano e delle sue strutture, ed una gestione politica chiara, più controllabile democraticamente, dall'assemblea elettiva comunale: senza contrasti, complicazioni burocratiche e conflitti di interessi e di competenze.

Anche per la profonda concezione che abbiamo dello Stato, e delle autonomie locali come espressione primaria dello

Stato, avanziamo, dunque, la proposta di attribuire al comune di Genova la proprietà, come beni inalienabili, delle aree e dei beni immobili in questione.

Questa ci pare una scelta naturale ai fini della destinazione collettiva e pubblica dei beni interessati e del loro utilizzo, rafforzata dall'esperienza negativa della formula attuata per la costituzione dell'Ente Colombo, per quel che riguarda risultati e modalità di gestione.

Una sua riedizione porterebbe alla creazione di un nuovo « carrozzone » malgovernabile, lontano dalle sedi istituzionali proprie del controllo democratico e della gestione limpida e coerente di una parte di città. Peggio ancora sarebbe la soluzione della costituzione di apposita società di capitali, perché porterebbe all'estremo le caratteristiche negative da noi evidenziate.

Proponiamo quindi, nello spazio di tempo che ci separa dal 1° luglio 1993, data entro la quale dovrebbero concludersi tutti gli *iter* e sciogliersi le strutture definite dalla legislazione sulle « Colombiane », di rivedere e riconsiderare scelte e procedimenti già in essere, con la determinazione che ci viene dalla convinzione di non poter permettere nuovi errori nella gestione di enormi risorse pagate dalla collettività, ma, al contrario, di dover fare il massimo sforzo per la loro valorizzazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le aree ed i beni immobili compresi nel perimetro dell'Esposizione internazionale specializzata « Colombo '92 » avente come tema « Cristoforo Colombo, la nave e il mare », che ha avuto luogo a Genova dal 15 maggio al 15 agosto 1992, definite in base all'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 373, entrano a far parte integrante ed inalienabile del territorio e del patrimonio del comune di Genova a far data dal 1° luglio 1993.

ART. 2.

1. Le aree ed i beni di cui all'articolo 1 sono gestiti in funzione della pubblica utilità, con particolare riguardo alla loro piena integrazione con il tessuto economico e sociale del centro storico della città ad esso adiacente.

ART. 3.

1. Le banchine portuali interne alle aree di cui all'articolo 1 possono conservare la loro naturale attitudine all'ormeggio dei natanti destinati al diporto, alla pesca o alle manifestazioni culturali, nel rispetto delle normative in vigore e delle competenze dell'autorità marittima portuale.

2. L'autorità marittima portuale concorda con il comune di Genova le disposizioni atte a caratterizzare l'uso delle banchine come ormeggio, in modo da non contrastare con le caratteristiche e le finalità di gestione delle aree e delle strutture adiacenti.

ART. 4.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni riguardanti il Consorzio autonomo del porto di Genova.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.